SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 ottobre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE DEL MARE

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 2023.

Cofinanziamento nazionale dell'aiuto emergenziale diretto a fornire un sostegno finanziario per i settori agricoli colpiti da problemi specifici, ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1465/2023, di cui alla legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2023).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto l'art. 1, commi 51, 52 e 53 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) con i quali sono state definite le risorse complessive di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 per i fondi europei del periodo di programmazione 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 1, del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale istituisce l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, elencati nell'allegato I dei trattati dell'Unione europea, ed il paragrafo 2, nel quale sono individuati i settori in cui si suddividono tali prodotti;

Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1465/2023 della Commissione del 14 luglio 2023, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli;

Visto l'art. 1 del citato regolamento (UE) che istituisce un aiuto dell'Unione per fornire un sostegno finanziario eccezionale in favore degli agricoltori dei seguenti Stati membri: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia, per un importo complessivo di euro 330.000.000,00;

Visto l'art. 3 del regolamento (UE) 1465/2023, paragrafo 1, lettera *k)*, che fissa l'importo disponibile per l'Italia pari ad euro 60.547.380,00 con oneri a carico del bilancio dell'Unione europea;

Visto, in particolare, il paragrafo 2, dello stesso articolo che riconosce per gli Stati membri di cui all'art. 1, paragrafo1, la facoltà di concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell'art. 1, paragrafo 2, fino a un massimo del 200 per cento dell'importo corrispondente stabilito per ciascun Stato membro, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori;

Vista la nota n. 0412087 del 7 agosto 2023, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, PIUE III, nel richiamare la disciplina contemplata dal regolamento di esecuzione (UE) 1465/2023, specifica che il sostegno previsto dal regolamento in argomento, quantificato in complessivi euro 181.642.140,00 risulta così ripartito: euro 60.547.380,00 a carico del bilancio dell'Unione europea come risulta dal citato art. 3 paragrafo 1, lettera k, del regolamento n. 1465/2023 e per euro 121.094.760,00 a carico del Fondo di rotazione per

il cofinanziamento del sostegno finanziario nazionale calcolato nella misura massima del 200 per cento fissato dal citato art. 3, paragrafo 2;

Considerato che nella predetta nota, si richiede di attivare con urgenza le procedure previste dalla legge n. 183/1987 ai fini dell'assegnazione delle risorse di cofinanziamento, ai sensi del citato regolamento (UE) 1465/2023, che stabilisce, come termine perentorio, la scadenza per il pagamento e la rendicontazione del sostegno in argomento il 31 gennaio 2024;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il suddetto progetto è stato censito sul Sistema finanziario IGRUE, codice: MASAFREG1465/23;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 settembre 2023 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, dell'aiuto supplementare per le misure adottate in applicazione degli articoli 1 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1465/2023 è pari ad euro 121.094.760,00.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea e gli organismi pagatori, nell'ambito delle rispettive competenze procedono all'individuazione dei criteri di accesso alle misure di aiuto ed effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea e gli organismi pagatori, comunicano al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e gli organismi pagatori si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali - comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2023

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1274

23A05803

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 settembre 2023.

Autorizzazione della «A.I.P.A. Associazione Italiana per lo studio della psicologia analitica» a ridurre gli allievi delle sedi periferiche di Milano e Napoli, per ciascun anno di corso, da quindici a nove unità e per l'intero corso da sessanta a trentasei unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui compe-

tenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
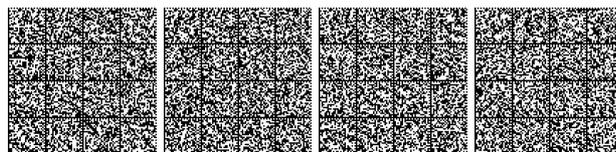
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 24 maggio 2022 e le successive integrazioni con la quale l'«A.I.P.A. Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica» ha chiesto l'autorizzazione a ridurre gli allievi delle sedi periferiche di Milano e Napoli, per ciascun anno di corso, da 15 a 9 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, sull'istanza di riduzione allievi, in occasione della riunione del 23 marzo 2023;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 11 luglio 2023, n. 172, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«A.I.P.A. Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica» è autorizzata a ridurre gli allievi delle sedi periferiche di Milano e Napoli, per ciascun anno di corso, da 15 a 9 unità e, per l'intero corso, da 60 a 36 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

23A05825

DECRETO 24 settembre 2023.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo analitico transazionale "Performat"» a trasferire la sede periferica di Albenga.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite confluito nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo costituita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui Il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 26 luglio 2023 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo analitico transazionale "Performat"» ha chiesto il trasferimento della sede periferica da Albenga (SV), via Maggiore Enrico Rinaldo n. 19 a Genova, via Caffaro n. 4, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento del 20 marzo 2023;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 27 luglio n. 191, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo analitico transazionale "Performat"» è autorizzata a trasferire la sede periferica da Albenga (SV), via Maggiore Enrico Rinaldo n. 19 a Genova, via Caffaro n. 4, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

23A05826

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 settembre 2023.

Modifiche ai decreti 8 aprile 2015 e 30 luglio 2021 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, e gli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» e in particolare l'art. 17, comma 1, che demanda l'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale a uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del direttore generale del personale, organizzazione e bilancio 1° febbraio 2016, di graduazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale (centrali e periferici) del Ministero della salute e di individuazione delle fasce economiche;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 agosto 2019, con il quale, tra l'altro, è stato definito il contingente di posti destinati al personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, il quale individua gli incarichi di direzione di struttura complessa destinati al ruolo della dirigenza sanitaria;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» e in particolare l'art. 1, comma 5-*ter*, con il quale le dotazione organiche del Ministero della salute sono state incrementate di tredici posti di dirigente di livello non generale, di cui sei da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari e sette da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari del Ministero, ed è stato previsto un apposito finanziamento quantificato sulla base di incarichi di fascia economica A;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare l'art. 1, commi 882 e 883, con il quale, tra l'altro, la dotazione organica del Ministero della salute è stata incrementata di sette unità dirigenziali non generali ed è stato previsto un apposito finanziamento quantificato in relazione ad incarichi di livello dirigenziale non generale di fascia economica A;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 10 novembre 2020 al n. 2155, il quale ha ridefinito gli incarichi conferibili ai dirigenti sanitari del Ministero della salute adeguandoli alle previsioni di cui all'art. 17 della citata legge del 2018, n. 3 e al predetto CCNL area funzioni centrali del 9 marzo 2020, il quale prevede, tra gli incarichi conferibili ai dirigenti sanitari non titolari di struttura complessa, cinque incarichi DS1 corrispondenti alle cinque sezioni del Consiglio superiore di sanità, con compiti di coordinamento e direzione delle strutture tecniche di segreteria, funzionalmente dipendenti dal Presidente della rispettiva Sezione e gerarchicamente dipendenti dal direttore generale;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021, recante la «Modifica del decreto 8 aprile 2015 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute», il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dal suddetto art. 1, comma 5-*ter*, del richiamato decreto-legge n. 162 del 2019, ha istituito due nuovi uffici dirigenziali non generali corri-

spondenti ad incarichi di direzione di struttura complessa destinati al ruolo della dirigenza sanitaria e ha previsto la possibilità di conferire, in aggiunta agli incarichi ispettivi, di consulenza e ricerca già previsti dal decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali di livello generale, ulteriori undici funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con attribuzione della fascia economica C;
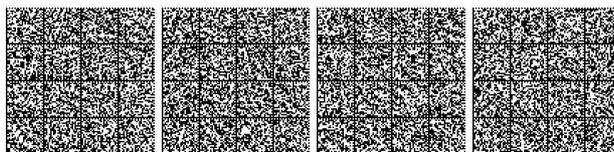
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2021, con il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 882, della citata legge n. 178 del 2020, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, sono state apportate modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'Ufficio 4 del Segretariato generale;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, il quale ridetermina il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria e sostituisce il citato decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, individuando gli incarichi di direzione di struttura complessa destinati a tale ruolo;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, recante «Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 e 30 luglio 2021» che, nel modificare l'assetto degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, ha tra l'altro:

istituito, tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria l'Ufficio 11 «Gestione sanitaria delle emergenze», rientrante, a integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022;

attribuito, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 162 del 2019 e dall'art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020 - alla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, la possibilità di conferire 2 posizioni funzionali di incarichi dirigenziali ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, di cui 1 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto del Ministero della salute 6 agosto 2003, n. 342, recante «Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76» e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede, al comma 1, che il Consiglio superiore di sanità si articoli in cinque sezioni, con ripartizione per materie, come stabilite dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute» e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto del Ministero della salute 1° marzo 2022 «Variazioni all'articolazione per materie delle sezioni del Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della salute 6 agosto 2003, n. 342 («Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76)», il quale ha aggiornato l'articolazione per materie di ciascuna delle sezioni, in linea con l'evoluzione della materia sanitaria negli ambiti della salute umana e animale, anche mediante l'allineamento delle stesse a detta evoluzione mediante aggiornamento terminologico – tecnico, sostituendo le citate lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del citato art. 7, comma 1, del decreto del Ministero della salute 6 agosto 2003, n. 342;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti per in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'art. 6-*bis*, che ha sostituito l'art. 47-*quater*, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999 e ha previsto che il Ministero della salute sia articolato in quattro dipartimenti;

Visto l'art. 6-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il quale prevede che, fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero della salute, da adottarsi ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto-legge, è fatto salvo il regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 del 2014;

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni centrali;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, organo consultivo tecnico del Ministro della salute, ha visto accrescere i propri compiti consultivi e propositivi, individuati dal citato decreto del Ministero della salute 6 agosto 2003, n. 342, a seguito della revisione dell'articolazione per materie di ciascuna delle sezioni del Consiglio stesso, in linea con l'evoluzione della materia sanitaria negli ambiti della salute umana e animale, di cui al citato decreto del Ministro della salute 1° marzo 2022;

Considerato, altresì, l'ulteriore incremento delle attività del Consiglio superiore di sanità in tema di emergenze sanitarie, tenuto conto dell'attribuzione al Ministero della salute della competenza in materia di «contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti», ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 24 del 2022, di modifica dell'art. 47-*bis* del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Preso atto che l'incremento delle attività svolte, su temi di considerevole importanza socio-sanitaria e di incisivo impatto sul sistema sanitario nazionale, dalle cinque sezioni del Consiglio superiore di sanità ha comportato il
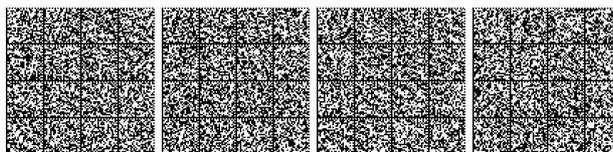
rispettivo incremento delle attività svolte dalle cinque strutture tecniche di segreteria, a cui corrispondono cinque incarichi conferibili ai dirigenti sanitari non titolari di struttura complessa;

Ritenuto, pertanto, di istituire presso la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute una struttura dirigenziale di livello non generale, a vocazione sanitaria, ad integrazione del numero delle strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, dedicata al coordinamento delle attività svolte dalle citate strutture tecniche di segreteria del Consiglio superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità, nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della salute, di graduare le funzioni e le responsabilità del suddetto ufficio dirigenziale assegnando ad esso la fascia economica A, in considerazione delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilità ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la nota n. 1506-DGOCTS del 4 settembre 2023 con la quale è motivatamente proposta l'istituzione di un nuovo ufficio da incardinare all'interno della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, atto a coordinare e garantire la corretta ed efficace ripartizione delle materie tra le cinque Sezioni del Consiglio superiore di sanità e il buon funzionamento dei lavori dell'Organo nel suo complesso, con conseguente trasferimento delle competenze dell'Ufficio 1 - «Affari generali» e dell'Ufficio 4 - «Supporto al funzionamento degli organi collegiali» della direzione generale medesima;

Considerato che la creazione del citato ufficio di struttura complessa, nel rispetto dei finanziamenti previsti dalle disposizioni citate nonché del contingente stabilito per gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali destinati alla dirigenza sanitaria, comporta la contestuale riduzione di una funzione ispettiva di consulenza, studio e ricerca di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, come modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 30 maggio 2023;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, anche al fine razionalizzare le attività, di apportare le necessarie modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015 mediante la rimodulazione delle competenze dell'Ufficio 1 e dell'Ufficio 4 della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute e l'istituzione, presso la direzione generale medesima, dell'Ufficio 5 «Supporto alle funzioni Consiglio superiore di sanità» rientrante, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, cui è attribuita la fascia economica A;

Ritenuto, pertanto, di effettuare le necessarie corrispondenti modifiche al decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021 e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015

1. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, all'art. 12, comma 1, che disciplina le funzioni dell'«Ufficio 1 - Affari generali» della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «e attività connesse alle funzioni del direttore generale quale Segretario generale del Consiglio superiore di sanità» sono soppresse.

2. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, all'art. 12, comma 1, che disciplina le funzioni dell'«Ufficio 4 - Supporto al funzionamento degli organi collegiali» della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «del Consiglio superiore di sanità e» sono soppresse.

3. Tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 162 del 2019 e dall'art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020, all'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, ultima alinea, dopo la descrizione delle competenze affidate all'Ufficio 4, della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute è aggiunto il seguente periodo:

«Ufficio 5 - Supporto alle funzioni del Consiglio superiore di sanità.

Attività di supporto alle funzioni del direttore generale quale segretario generale del Consiglio superiore di sanità, anche nel raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute; attività di supporto tecnico scientifico, logistico e organizzativo alle funzioni del Consiglio superiore di sanità; supporto alle attività di indirizzo, coordinamento e direzione delle strutture tecniche di segreteria delle Sezioni del CSS e di raccordo delle attività dei dirigenti sanitari titolari delle strutture tecniche di segreteria delle sezioni del CSS; cura dei rapporti funzionali con il presidente del CSS, il Comitato di Presidenza, i presidenti delle sezioni, i consiglieri del CSS e con i componenti di diritto del CSS; raccordo tecnico con le direzioni generali del Ministero della salute, con l'Istituto superiore di sanità (ISS), con l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco), l'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, le federazioni professionali, le società scientifiche, le associazioni di pazienti, le società e associazioni che svolgono attività sanitaria e con tutte le istituzioni, nazionali ed internazionali».

4. Nelle more della graduazione delle funzioni e delle responsabilità degli uffici dirigenziali che saranno previsti con la nuova organizzazione del Ministero della salute, all'Ufficio 5 della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, a vocazione sanitaria, rientrante, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022 è attribuita la fascia economica A.
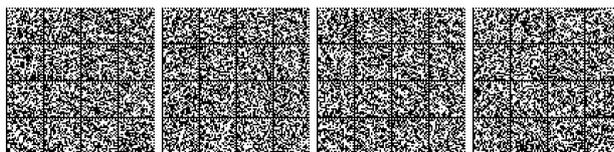
Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021

All'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, le parole:

«Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: 2 posizioni funzionali, di cui 1 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari» sono sostituite dalle seguenti «Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: 1 posizione funzionale».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle risorse già disponibili di cui all'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 162 del 2019, citato in premessa.

2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2626

23A05819

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 ottobre 2023.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0., di cui al decreto 15 maggio 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2023, che disciplina, in continuità con il regime di aiuti istituito con il precitato decreto del Ministro ministeriale 10 febbraio 2022 e attuando gli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito della medesima azione 1.3.2 del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni volte a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle regioni meno sviluppate interessate dal Programma nazionale (Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sicilia e Sardegna);

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 15 maggio 2023, ove è previsto che le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al medesimo provvedimento ammontano a complessivi 400.000.000,00 a valere sull'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 15 maggio 2023, che prevede che una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 15 maggio 2023, che stabilisce che le agevolazioni di cui al medesimo decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, altresì, l'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 15 maggio 2023, che stabilisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del sopra menzionato decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che, a tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello;

Vista l'ulteriore previsione contenuta nel medesimo comma 5 dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, ai sensi della quale «in caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi conseguiti in relazione agli indicatori del criterio di valutazione "Caratteristiche del soggetto proponente" e del criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'Allegato n. 5 allo stesso decreto»;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy 29 agosto 2023, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 2023, n. 211, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, unitamente alla documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto direttoriale 29 agosto 2023, che prevede che le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione «Investimenti sostenibili 4.0 - PN RIC 2021-2027» del sito web dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (www.invitalia.it), dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 18 ottobre 2023, secondo le modalità indicate dal medesimo articolo;

Visto, altresì, l'art. 4 del sopracitato decreto direttoriale 29 agosto 2023, che prevede:

a) al comma 1, che le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, nei limiti della dotazione finanziaria individuata dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 15 maggio 2023, tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto;

b) al comma 2, che «la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e pubblicato, altresì, nell'apposita sezione dei siti internet del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le domande che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza»;

c) al comma 3, che «le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione»;

d) al comma 4, che «qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria, fino a esaurimento della predetta dotazione finanziarie residua, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito»;

e) al comma 5, che la predetta graduatoria è formata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 15 maggio 2023, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai programmi di investimento in relazione agli indicatori del criterio di valutazione «Caratteristiche del soggetto proponente» e del criterio «Sostenibilità ambientale del programma di investimento» di cui all'Allegato 5 del citato decreto 15 maggio 2023. Il punteggio è attribuito secondo le modalità individuate dall'art. 5 del medesimo decreto direttoriale 29 agosto 2023 e che, in caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo;

Considerato che, alle ore 17,00 della giornata del 18 ottobre 2023, risultano presentate domande di agevolazione a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, del richiamato decreto del ministeriale 15 maggio 2023, alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle predette risorse;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998 e dell'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 15 maggio 2023, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle predette risorse finanziarie e, conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

Decreta:

Articolo unico

Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023 e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione

1. In considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023, come descritto nelle premesse, è disposta, con effetto dal 19 ottobre 2023, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (www.invitalia.it).

Roma, 18 ottobre 2023

Il direttore generale: BRONZINO

23A05866
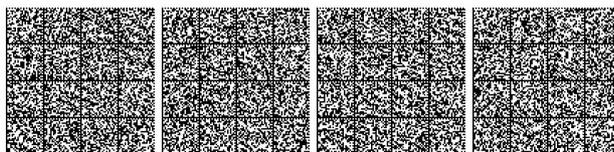
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 7 agosto 2023.

Modifica al decreto 6 agosto 2020, recante: «Istituzione e disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione».

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 6, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della *performance*» emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020, di adeguamento delle disposizioni del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2016 al mutato contesto normativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visti in particolare gli articoli 14 e 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Ritenuto di dover apportare modifiche alla vigente disciplina al fine di rimuovere taluni degli ostacoli riscontrati nel corso della sua applicazione, con particolare riferimento alle procedure di rinnovo ai fini della permanenza nell'Elenco, specialmente per ciò che concerne i crediti formativi e le tempistiche di trasmissione delle domande, alle procedure di cancellazione nel caso di sopravvenuto difetto dei requisiti o per inerzia, ai limiti imposti al numero degli incarichi che possono essere conferiti al singolo iscritto, alle casistiche di esenzione dall'obbligo formativo, nonché al fine di adeguare la medesima disciplina alle evoluzioni tecniche ed informatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 2911 in data 21 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto istitutivo dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance.

1. Al decreto ministeriale 6 agosto 2020, recante «Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione», sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2, dell'art. 1 «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della *performance*», dopo le parole «L'iscrizione nell'Elenco nazionale», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché il collocamento nella fascia professionale richiesta dall'avviso di selezione,»;

b) al comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 2 «Requisiti di competenza, esperienza e integrità»:

1. dopo le parole «essere in possesso di comprovata», sono aggiunte le parole «e apprezzabile» e dopo le parole «esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata», sono aggiunte le parole: «nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione,»;

2. le parole «. Le suddette esperienze devono essere dimostrate» sono sostituite dalla frase «, da comprovarsi»;

3. dopo le parole «dell'esperienza stessa» è aggiunta la seguente frase «, ovvero essere in possesso di esperienza dirigenziale di almeno cinque anni, maturata nelle pubbliche amministrazioni, nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione»;

c) all'art. 3 «Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale»:

1. al comma 1:

dopo le parole «nell'Elenco nazionale al Dipartimento,», è aggiunta la parola «esclusivamente»;

le parole «secondo il format messo a disposizione sul Portale» sono soppresse;

2. al comma 6, le parole «I soggetti interessati» sono sostituite con la frase «Tutti i soggetti iscritti interessati» e le parole «nei trenta giorni» sono sostituite dalle parole «a partire da sei mesi»;
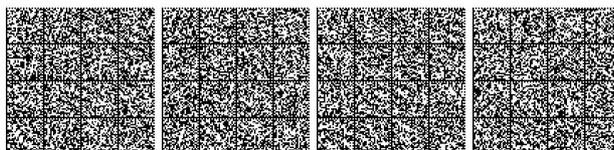
3. dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

«7. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 6 l'iscrizione è sospesa per ulteriori tre mesi. Qualora entro tale termine l'iscritto non presenti istanza di rinnovo, verrà disposta l'immediata cancellazione dall'Elenco nazionale.

8. Nel periodo di sospensione di cui al comma 7 l'iscritto non può partecipare alle procedure di selezione per la nomina a componente OIV.»

d) all'art. 4 «Obblighi dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale»:

1. al comma 1, le parole «Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i», sono sostituite dalla parola «I»;

2. al comma 1, le parole «, nonché gli incarichi OIV ricoperti» sono soppresse;

3. i commi 3 e 4 sono soppressi;

e) al comma 2 dell'art. 5 «Fasce professionali»:

1. alla lettera *a)* fascia 1, dopo le parole: «esperienza dirigenziale», sono soppresse le parole: «di livello non generale»;

2. alla lettera *b)* fascia 2:

dopo le parole: «ovvero esperienza dirigenziale», sono soppresse le parole: «di livello generale»;

la parola «cinque» è sostituita con la parola «otto»;

3. alla lettera *c)* fascia 3:

dopo le parole: «ovvero esperienza dirigenziale», sono soppresse le parole: «di livello generale»;

la parola «otto» è sostituita dalla parola «dodici»;

f) all'art. 6 «Formazione continua»:

1. al comma 2:

le parole «in servizio» sono soppresse;

dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche», è aggiunta la frase: «, in servizio al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo anche se in amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza»;

dopo le parole «rinnovo dell'iscrizione.» è aggiunta la seguente frase: «L'esenzione di cui al presente comma si applica anche ai soggetti iscritti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001»;

2. al comma 4:

le parole «e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi» sono soppresse;

dopo le parole «attività di accreditamento» sono aggiunte le parole «, alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti,»;

3. al comma 8, le parole «La partecipazione ai predetti percorsi formativi è utile ai fini di quanto previsto dal presente articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto.» sono soppresse;

g) all'art. 7 «Nomine e durata dell'Organismo indipendente di valutazione»:

1. al comma 2:

dopo le parole «di cui all'art. 2», è inserito il seguente inciso «, comma 1, lettera *a)* e lettera *c)*,»;

le parole «decadenza o» sono soppresse e le parole «ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «in esito alle verifiche di cui all'art. 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8»;

2. al comma 5:

le parole «nell'apposita sezione del Portale della *performance* gli avvisi di selezione e comunicano», sono sostituite dalle seguenti: «gli avvisi di selezione utilizzando l'apposito applicativo disponibile sul Portale della *performance*, comunicando»;

le parole «nella medesima sezione del portale» sono sostituite dalle seguenti: «con le medesime modalità»;

3. al comma 6:

alla lettera *a)*, dopo le parole «mille dipendenti», sono aggiunte le parole «in servizio al 31.12 dell'anno precedente»;

alla lettera *b)*, dopo le parole «numero di dipendenti», sono aggiunte le parole «in servizio al 31.12 dell'anno precedente,»;

alla lettera *c)*, dopo le parole «cinquanta dipendenti», sono aggiunte le parole «in servizio al 31.12 dell'anno precedente»;

h) all'art. 8 «Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione»:

1. al comma 1, tra le parole «massimo di» e «quattro.», sono inserite le parole «dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a»;

2. il comma 2 è sostituito dal seguente: «Gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)* del presente decreto sono efficaci a decorrere dal 1° dicembre 2023.

Roma, 7 agosto 2023

Il Ministro: ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2628

23A05804
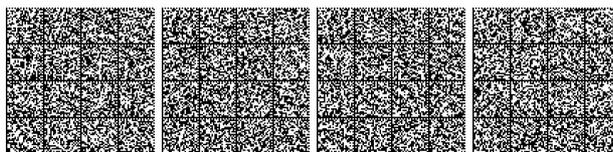
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 ottobre 2023.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia il 10 settembre 2023. (Ordinanza n. 1033).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che il 10 settembre 2023 la parte est del territorio della Libia è stata interessata da eccezionali eventi causati dall'uragano «Daniel» che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerata la richiesta di assistenza da parte dell'Ambasciata libica a Roma dell'11 settembre 2023, veicolata per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 12 settembre 2023 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il predetto territorio;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 settembre 2023 recante «Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia domenica 10 settembre 2023»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2023 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia il 10 settembre 2023»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1024 del 26 settembre 2023 recante «Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia il 10 settembre 2023» e, in particolare, l'art. 3 concernente le modalità operative per la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione;

Considerata l'eccezionalità del contesto politico interno libico e le conseguenti difficoltà procedurali e amministrative riscontrate nell'attuazione delle misure di cui al citato art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1024/2023;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni in materia di donazioni

1. Per le motivazioni di cui in premessa, all'individuazione e donazione dei beni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1024/2023, nell'impossibilità di procedere con le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 3, si può provvedere anche mediante verbale sottoscritto al momento della consegna ovvero con altra idonea documentazione comprovante la stessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A05860

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lyumjev», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 627/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 94/2021 del 6 luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 171 del 19 luglio 2021, con la quale la società Eli Lilly Nederland BV ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lyumjev» (insulina lispro);

Vista la domanda presentata in data 15 marzo 2022, con la quale la società società Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Lyumjev» (insulina lispro) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. nn. 048613160 e 048613172;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 giugno 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19-21 e 27 giugno 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LYUMJEV (insulina lispro) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo» cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5 mg/ml) 5 penne preriempite - A.I.C. n. 048613160 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

«100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo» cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5 mg/ml) 10 (2 x 5) penne preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 048613172 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lyumjev» (insulina lispro) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05755
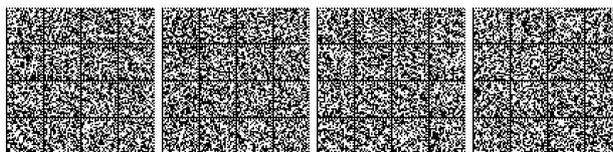
DETERMINA 10 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Baqsimi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 628/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 23/2020 del 28 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 80 del 26 marzo 2020, con la quale la società Lilly Nederland BV ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Baqsimi» (glucagone);

Vista la determina AIFA n. 1214/2021 del 7 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 252 del 21 ottobre 2021, recante «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Baqsimi", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Vista la domanda presentata in data 15 novembre 2022 con la quale la società Lilly Nederland BV ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Baqsimi» (glucagone);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18-20 luglio 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BAQSIMI (glucagone) nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezione:

«3 mg polvere nasale, uso nasale» contenitore mono dose (PE/PP) - 1 - A.I.C. n. 048407011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BAQSIMI (glucagone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05756

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di droperidolo, «Xomolix».

Estratto determina AAM/PPA n. 632/2023 del 6 ottobre 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/264.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Kyowa Kirin Holdings B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, Paesi Bassi.

Medicinale: XOMOLIX.

Confezione: A.I.C. n. 038169025 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml;

alla società Substipharm, con sede legale e domicilio fiscale in 24 Rue Erlanger, 75016 Paris, Francia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05669

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tafluprost, «Safluround».

Estratto determina AAM/PPA n. 633/2023 del 6 ottobre 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SAFLUROUND, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«15 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 046050074 (base 10) 1CXBSU (base 32);

«15 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 7 ml - A.I.C. n. 046050086 (base 10) 1CXBT6 (base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Principio attivo: tafluprost.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale «Safluround»:

tipo IB, B.II.f.1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; *b)* estensione della durata di conservazione del prodotto finito; 2. Dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale):

viene estesa la durata di conservazione del prodotto dopo la prima apertura, da ventotto giorni a tre mesi, anche per le confezioni del prodotto precedentemente autorizzate (011 e 023);

si attribuiscono i seguenti limiti di periodi di utilizzo per tipologia di flacone: flacone da 3 ml, un mese; flacone da 5 ml, due mesi; flacone da 7 ml, tre mesi.

Si modificano gli stampati, paragrafi 6.3, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette; paragrafo 5 del foglio illustrativo.

Titolare A.I.C.: Santen OY, con sede legale e domicilio fiscale in Niittyhaankatu 20 - 33720 Tampere, Finlandia.

Procedura europea: DE/H/5250/001/II/012/G.

Codice pratica: VC2/2021/294.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

1. Le nuove confezioni del medicinale, di cui sopra, devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 2 del precedente paragrafo, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05670

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diosmina micronizzata, «Diosmina OP Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 634/2023 del 6 ottobre 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/1835.

Cambio nome: N1B/2023/1005.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società OP Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Monte Rosa, 61 - 20149 Milano, codice fiscale 11807680157.

Medicinale: DIOSMINA OP PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 047495015 - «450 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC- PVDC/AL;

A.I.C. n. 047495027 - «450 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC- PVDC/AL;

A.I.C. n. 047495039 - «450 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

alla società EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano, codice fiscale 12432150154.

Con variazione della denominazione in: DIOSMINA EG.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05671

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carboplatino, «Carboplatino Medac».

Estratto determina AAM/PPA n. 635/2023 del 5 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.z), modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 6.2, 6.5 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette per l'inserimento delle modifiche richieste dall'RMS in corso di *Repeat Use Procedure* DE/H/0803/001/E/001, relativamente al medicinale CARBOPLATINO MEDAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 050385018 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 050385020 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 15 ml;

A.I.C. n. 050385032 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 45 ml;

A.I.C. n. 050385044 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 60 ml;

A.I.C. n. 050385057 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 050385069 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 050385071 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 15 ml;

A.I.C. n. 050385083 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 45 ml;

A.I.C. n. 050385095 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 60 ml;

A.I.C. n. 050385107 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml.

Codice di procedura europea: DE/H/0803/001/II/028.

Codice pratica: VC2/2023/18.
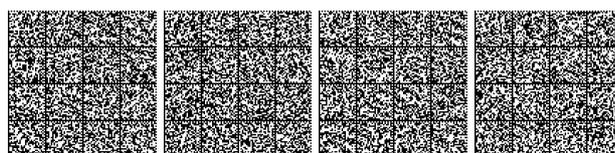
Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH, con sede legale in Theaterstr. 6, 22880, Wedel, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05672

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di citicolina, «Gerolin».

Estratto determina AAM/PPA n. 636/2023 del 6 ottobre 2023

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale GEROLIN (A.I.C. 025396), per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 025396(021) «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml;

A.I.C. n. 025396(045) «1 g/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 025396(058) «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 025396(072) «1 g/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml.

N.1. variazione di tipo II, B.I.z: aggiornamento ASMF di Citicolina Sodio del produttore già autorizzato.

Codici pratica: VN2/2023/91.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., codice fiscale 00071020085, con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 71 - 18038 - Sanremo, IM.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05673

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Rhus Toxicodendron»

Estratto determina AAM/PPA n. 638/2023 del 6 ottobre 2023

È autorizzata la variazione di TIPO IB, B.II.e.5.a.2 Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito *a)* Modifica del numero di unità (compresse, fiale ecc.) in una confezione 2. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate con la conseguente immissione in commercio del medicinale RHUS TOXICODENDRON nelle confezioni specificate nell'allegato 1 che è parte integrante della determina di cui al presente estratto.

L'etichetta del confezionamento primario/secondario e il relativo Mock-up, autorizzati in accoglimento anche delle domande N1B/2023/6022 ed N1B/2023/6023 (art. 79 del decreto legislativo n. 219/2006) sono allegati (allegati 2 e 3) e parte integrante della determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: N1B/2022/1600, N1B/2023/6022, N1B/2023/6023.

Titolare A.I.C.: Boiron, codice SIS 3917, con sede legale e domicilio fiscale in 2, Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni descritte nell'allegato 1 alla determina di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni descritte nell'allegato 1 alla determina di cui al presente estratto è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«SOP»: medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come autorizzati da questa Amministrazione e allegati alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
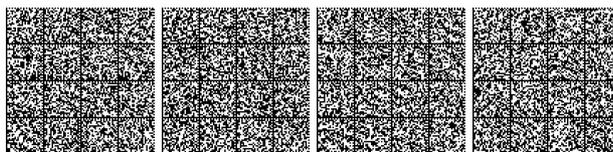
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05674

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perindopril/indapamide, «Prelectal».

Estratto determina AAM/PPA n. 639/2023 del 6 ottobre 2023

É autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PRELECTAL, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata.

Confezione: «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 120 (4x30) compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 034234435 (base 10), 10NS23 (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principi attivi: perindopril e indapamide.

Viene inoltre aggiornata la descrizione di tutte le confezioni autorizzate del medicinale «Prelectal», in linea con la versione corrente del QRD (*Compilation of* QRD *decisions on stylistic matters in product information*, EMA/25090/2002), come segue:

da:

034234233 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PP;

034234245 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

034234258 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP;

034234260 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

034234272 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PP;

034234284 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PP;

034234296 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP;

034234308 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore PP;

034234310 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

034234322 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP;

034234334 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PP;

034234346 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

034234359 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP;

034234361 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

034234373 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PP;

034234385 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PP;

034234397 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP;

034234409 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore PP;

034234411 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

034234423 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP;

a:

034234233 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PP;

034234245 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

034234258 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP;

034234260 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

034234272 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PP;

034234284 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PP;

034234296 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP;

034234308 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore PP;

034234310 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

034234322 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP;

034234334 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PP;

034234346 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

034234359 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP;

034234361 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

034234373 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PP;

034234385 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PP;

034234397 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP;

034234409 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore PP;

034234411 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

034234423 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmaco Biologico Stroder S.r.l., codice fiscale 00394900484, con sede legale e domicilio fiscale in via Luca Passi n. 85 - 00166 Roma, Italia.

Procedura europea: FR/H/131/004/IA/117.

Codice pratica: C1A/2023/1459.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05675

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Qilu»

Estratto determina n. 614/2023 del 10 ottobre 2023

Medicinale: MEROPENEM QILU.

Titolare A.I.C.: Qilu Pharma Spain S.L.

Confezioni:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050412016 (in base 10);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050412028 (in base 10);

«1000 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050412030 (in base 10);

«1000 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050412042 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: meropenem.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Kymos, S.L. Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del Vallès), Cerdanyola del Vallès, 08290 Barcelona, Spagna;

Wessling Hungary Kft. Anonymus utca 6, Budapest H-1045, Ungheria;

LLC «Unifarma» Vangazu street 23, Riga, LV-1024, Lettonia.

Indicazioni terapeutiche

«Meropenem Qilu» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a tre mesi:

polmonite grave, compresa polmonite acquisita in ospedale e polmonite associata a ventilazione;

infezioni broncopolmonari nella fibrosi cistica;

infezioni complicate delle vie urinarie;

infezioni complicate intra-addominali;

infezioni *intra-* e *post-partum*;

infezioni complicate della pelle e dei tessuti molli;

meningite batterica acuta.

«Meropenem Qilu» può essere usato nella gestione dei pazienti neutropenici con febbre di sospetta origine da infezione batterica.

Trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica in associazione a, o si sospetta che sia associata a, una qualsiasi delle infezioni elencate sopra.

È necessario consultare le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050412028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 71,77.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 118,45.

Confezione: «1000 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050412042 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 132,84.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 219,24.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Meropenem Qilu» (meropenem) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Meropenem Qilu» (meropenem) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
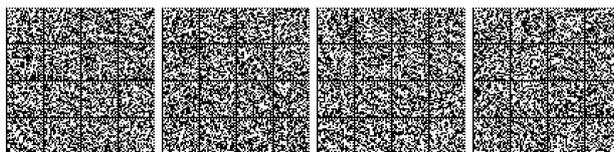
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05757

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enoxaparina sodica, «Rovinadil».

Estratto determina AAM/PPA n. 644/2023 del 13 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento Clexane,

la variazione comporta l'estensione della seguente indicazione terapeutica:

«Trattamento prolungato della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione della sua recidiva in pazienti con cancro attivo».

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate relativamente al medicinale ROVINADIL (A.I.C. n. 044040) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: DE/H/5021/001,004-007/II/032

Codice pratica: VC2/2022/534

Titolare A.I.C.: Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A, con sede legale e domicilio fiscale in Calle Julian Camarillo, n. 35, 28037, Madrid, Spagna.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05821

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi liquidatori del Fondo immobiliare chiuso riservato «Social & Public Initiatives», gestito da Castello SGR S.p.a.

Con provvedimento del 10 ottobre 2023, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, la nomina del dott. Alessandro Zanotti, nato a Biella il 6 maggio 1966, a liquidatore, della dott.ssa Ersilia Bartolomucci, nata a Sora (FR) il 30 gennaio 1965, del prof. avv. Stefano Delle Monache, nato a Padova il 21 gennaio 1967, e del dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980, a componenti del comitato di sorveglianza del Fondo immobiliare chiuso riservato «Social & Public Initiatives», gestito da Castello SGR S.p.a., con sede in Milano, posto in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Milano n. 568/2023, pubblicata il 28 settembre 2023.

23A05805

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2023, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2022 e 2023 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
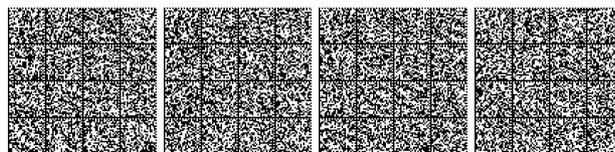
ANNI e MESI	**INDICI**	**Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo**	
		dell' anno precedente	**di due anni precedenti**
	(Base 2015=100)		
2020 Media	*102,3*		
2021 Media	*104,2*		
2022 Settembre	113,5	8,6	11,4
Ottobre	117,2	11,5	14,9
Novembre	117,9	11,5	15,6
Dicembre	118,2	11,3	15,5
2022 Media	*112,6*		
2023 Gennaio	118,3	9,8	15,0
Febbraio	118,5	8,9	15,0
Marzo	118,0	7,4	14,2
Aprile	118,4	7,9	14,2
Maggio	118,6	7,2	14,5
Giugno	118,6	6,0	14,3
Luglio	118,7	5,7	13,9
Agosto	119,1	5,2	13,8
Settembre	119,3	5,1	14,2

23A05824

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica degli allegati *A)* e *B)* e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto 28 marzo 2023

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del direttore centrale per la finanza locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 10 ottobre 2023, corredato degli allegati A e B, recante: «Rettifica degli allegati *A)* e *B)* e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2023», il cui avviso di pubblicazione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 79 del 3 aprile 2023.

23A05861

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1399 datato 28 settembre 2023 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al Gen. D. Giuseppe Bertoncello, nato il 25 novembre 1970 a Bassano del Grappa (VI), con la seguente motivazione:

«Comandante dell'Unità multinazionale delle Nazioni Unite, nell'ambito della missione "UNIFIL" in Libano, ha guidato con somma perizia e incisiva azione di Comando i reparti dipendenti in molteplici attività addestrative e operative, contribuendo a elevare l'integrazione delle forze in campo e le capacità complessive delle Forze armate libanesi di operare in autonomia. In un contesto caratterizzato da notevoli difficoltà ambientali e precari equilibri di sicurezza, ha fornito un impulso intelligente ed estremamente efficace alle operazioni per il consolidamento della stabilità dell'area di responsabilità, garantendo presenza e sorveglianza del territorio e sicurezza per la popolazione. Fulgido esempio di comandante, ha dato lustro alla Nazione in ambito internazionale». Shama (Libano), luglio 2022 - febbraio 2023.

23A05820

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1400 datato 4 ottobre 2023 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al 21° Reggimento artiglieria terrestre «Trieste», con la seguente motivazione:

«Glorioso reggimento di artiglieria, ha costantemente assicurato, con imperitura dedizione e straordinaria professionalità, il suo prezioso contributo in molteplici scenari esteri e nazionali che hanno interessato il personale della Forza armata, dimostrando esemplare perizia e totale abnegazione. I militari del 21° Reggimento artiglieria terrestre, nella propria opera prestata al di fuori dei confini nazionali, hanno sempre garantito una solida cornice di sicurezza alla popolazione, alle istituzioni locali e alle organizzazioni internazionali presenti nei territori controllati, ponendosi quale fulgido esempio di unità coesa e fortemente motivata. Inoltre, in ambito nazionale, il reggimento ha offerto esemplare prova della propria fedeltà a quei principi di generosità e onore propri della compagine militare, operando con altissimo senso del dovere e incondizionato spirito di sacrificio. Mirabile interprete dei compiti affidati, ha contribuito a elevare il lustro dell'Esercito al cospetto della Nazione». Territorio nazionale ed estero, 2001 - 2022.

23A05897

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 09/2023, adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 24 giugno 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011137/PSIC-L-147 del 10 ottobre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 09/2023 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 24 giugno 2023, concernente la modifica del Capo X, «Contributo in conto interessi mutui ipotecari», del regolamento per le forme di assistenza.

23A05795

Approvazione della delibera n. 10/2023, adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 24 giugno 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011223/PSIC-L-148 del 12 ottobre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10/2023 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 24 giugno 2023, concernente la modifica del Capo XII, «Contributo borse lavoro», del regolamento per le forme di assistenza.

23A05796

Approvazione della delibera n. 11/2023, adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 24 giugno 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011226/PSIC-L-149 del 12 ottobre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/2023 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 24 giugno 2023, concernente l'introduzione del Capo XIII, «Contributo a sostegno dei pensionati di vecchiaia», al regolamento per le forme di assistenza.

23A05797

Approvazione della delibera n. 144/2023, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 marzo 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011231/PIND-L-126 del 12 ottobre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 144/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 29 marzo 2023, concernente la maggiore rivalutazione dei montanti previdenziali agli iscritti, per l'anno 2021.

23A05798

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-248) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
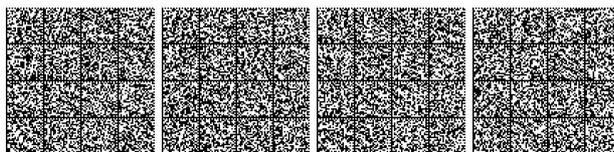
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.